



PORTI
di ROMA
e del LAZIO

AUTORITA' PORTUALE
DI CIVITAVECCHIA, FIUMICINO E GAETA
PORTO DI CIVITAVECCHIA

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
PARTE SOMMITALE DEL MURO PARAONDE
DELL'AMPLIAMENTO DELL'ANTEMURALE
CRISTOFORO COLOMBO III° LOTTO**

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------------|---------------------|---------|------------|-----------|
| 01 | 15/02/2017 | EMISSIONE ESECUTIVA | CENCINI | PROIETTI | GRIMALDI |
| 02 | 14/11/2017 | EMISSIONE ESECUTIVA | CENCINI | PROIETTI | GRIMALDI |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |

TITOLO TAVOLA :

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

N° TAV. :

CSA_01

SCALA :

PROGETTAZIONE STRUTTURALE :



Via Casilina, 3/t • 00182 • ROMA
tel.: +39 (0)6 7016 828 • fax: +39 (0)6 7021 494
www.ediningegneria.com

E.D.IN. s.r.l. Società di Ingegneria

UN DIRETTORE TECNICO :

Dott. Ing. Giuseppe Grimaldi



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Porto di Civitavecchia

Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto.

COMMITTENTE: *Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale*

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

INDICE

CAPO 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO 5

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO 5

ARTICOLO 2 AMMONTARE DELL'APPALTO 6

ARTICOLO 3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 6

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E PREZZI 6

ARTICOLO 5 DURATA DELL'APPALTO E PROGRAMMA GENERALE LAVORI 7

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 8

ARTICOLO 6 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 8

ARTICOLO 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO– NORME VINCOLANTI. 8

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 10

ARTICOLO 9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIRETTORE DI CANTIERE 10

ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 11

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE 12

ARTICOLO 11 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI – DOCUMENTI DA PRESENTARE 12

ARTICOLO 12 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 14

ARTICOLO 13 PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE 15

ARTICOLO 14 SOSPENSIONI E PROROGHE 15

ARTICOLO 15 PENALI IN CASO DI RITARDO. 16

ARTICOLO 16 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 16

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA..... 17

ARTICOLO 17 ANTICIPAZIONE..... 17

ARTICOLO 18 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO 17

ARTICOLO 19 CESSIONE DELL'APPALTO, CESSIONE DEI CREDITI. FUSIONI, TRASFERIMENTI E MODIFICHE SOCIETARIE
19

ARTICOLO 20 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI..... 20

ARTICOLO 21 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA 21

ARTICOLO 22 CONTO FINALE..... 21

CAPO 5 – GARANZIE E RESPONSABILITA' 21

**Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro-Settentrionale**

**Intervento di messa in sicurezza della parte
sommatale del muro paraonde dell'ampliamento
dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

| | | |
|--|--|-----------|
| ARTICOLO 23 | GARANZIE | 22 |
| ARTICOLO 24 | DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI | 22 |
| CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE | | 24 |
| ARTICOLO 25 | VARIAZIONE DEI LAVORI | 24 |
| ARTICOLO 26 | PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI, NUOVI PREZZI, ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE, LAVORI IN ECONOMIA | 25 |
| ARTICOLO 27 | NORME GENERALI SUI MATERIALI, DIFETTI DI COSTRUZIONE, DANNI DI FORZA MAGGIORE | 25 |
| ARTICOLO 28 | MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE, OGGETTI RITROVATI | 26 |
| CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | | 28 |
| ARTICOLO 29 | NORME DI SICUREZZA GENERALI | 28 |
| ARTICOLO 30 | PIANI DI SICUREZZA | 31 |
| CAPO 8 - SUBAPPALTO | | 32 |
| ARTICOLO 31 | SUBAPPALTO | 32 |
| CAPO 9 - ACCORDO BONARIO - FORO ESCLUSIVO - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO - TRANSAZIONE | | 33 |
| ARTICOLO 32 | ACCORDO BONARIO | 33 |
| ARTICOLO 33 | FORO ESCLUSIVO | 34 |
| ARTICOLO 34 | COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ABROGATO) | 34 |
| ARTICOLO 35 | TRANSAZIONE | 35 |
| CAPO 10 MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO | | 35 |
| ARTICOLO 36 | CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA | 35 |
| ARTICOLO 37 | ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI | 38 |
| ARTICOLO 38 | RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI AD ESECUZIONE D'UFFICIO E RISOLUZIONE DI CONTRATTO | 38 |
| CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE | | 39 |
| ARTICOLO 39 | ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE | 39 |
| ARTICOLO 40 | CONTROLLI E VERIFICHE | 40 |
| ARTICOLO 41 | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 40 |
| ARTICOLO 42 | PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI | 41 |

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

CAPO 12 - NORME FINALI..... 41

ARTICOLO 43 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL' APPALTATORE 41

ARTICOLO 44 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 44

ARTICOLO 45 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI..... 45

ARTICOLO 46 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 45

**CAPO 13 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI-MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO-ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI . 47**

PARTE I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI..... 47

ARTICOLO 47 MATERIALI IN GENERE 47

ARTICOLO 48 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, SABBIE 47

ARTICOLO 49 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE 48

ARTICOLO 50 ARMATURE PER CALCESTRUZZO 49

PARTE II - MODALITA' DI ESECUZIONE 50

A) DEMOLIZIONI 50

ARTICOLO 51 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI..... 50

B) STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO 50

ARTICOLO 52 OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO..... 50

E) LAVORI VARI 53

ARTICOLO 53 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI..... 53

ARTICOLO 54 ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI 54

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p style="text-align: center;">Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p style="text-align: center;"><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

CAPO 1 – OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del muro paraonde dell'Antemurale Cristoforo Colombo.

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo più precise indicazioni presenti negli elaborati progettuali.

Il presente intervento di messa in sicurezza riguarda l'intera estensione del muro paraonde dell'Antemurale Cristoforo Colombo, con esclusione dei conci rinforzati per tutta l'altezza nell'estate 2015 e di quelli interessati dai fenomeni del novembre 2015. Pertanto gli interventi di seguito descritti sono applicabili dal concio n.1 del cassone n.1 al concio n.2 del cassone n.10.

L'intervento in progetto è costituito dal rinforzo del muro paraonde mediante la realizzazione di 4 speroni in c.a. per ciascun concio. Tali speroni, posizionati a interassi di 3 m, presentano una larghezza di 0.50 m ciascuno e sono estesi fino al livello della sommità del muro paraonde, seguendo l'inclinazione del paramento esistente e quella del rinforzo inferiore realizzato nel 2012. Tali speroni sono solidarizzati alla base mediante inghisaggio di barre di grande diametro poste in posizione verticale e resi collaboranti con la parte superiore del muro esistente mediante inghisaggio di barre sub-orizzontali, disposte ortogonalmente al paramento interno del muro, previa realizzazione di appositi fori riempiti con malta.

Per favorire l'adesione tra il calcestruzzo di nuova realizzazione e quello esistente, lungo le superfici di contatto si prevede la scarificazione delle superfici.

Inoltre, alla base di ciascuno sperone, è prevista la rimozione del calcestruzzo costituente la parte di copriferro della struttura di rinforzo realizzata nel 2012, per uno spessore di almeno 10 cm, al fine di migliorare la connessione tra elementi esistenti e di nuova realizzazione mediante la formazione di una "chiave di taglio".

Le operazioni necessarie all'esecuzione dei lavori sono di seguito riassunte.

Allestimento del cantiere

Operazioni di demolizioni e fori per inghisaggio ferri

Realizzazione degli speroni

Dismissione del cantiere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p style="text-align: center;">Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p style="text-align: center;"><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

La descrizione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori. Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque da farsi nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e secondo le regole dell'arte; l'Appaltatore deve, altresì, operare con la massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli altri elaborati previsti, nonché quanto eventualmente ordinato dalla Direzione Lavori.

ARTICOLO 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, risulta essere pari complessivamente ad € 310.636,21, di cui € 282.374,33 per lavori soggetti a ribasso d'asta, (comprensivi degli oneri della sicurezza aziendali e incidenza della mano d'opera pari ad € 98.880,44) ed € 28.261,88 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta, non imponibile ai fini dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 9, comma 1 n. 6), del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ove ricorrano i presupposti di legge.

ARTICOLO 3 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori indicati nel presente Capitolato sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG7 - Classifica II". Questa categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato "B" del D.P.R. n. 207/2010.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E PREZZI

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici. Il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore si applica al prezzo dei lavori a base di gara al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza specifici.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

Ai prezzi necessari alla determinazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove esistente e necessario, non si applica ribasso d'asta.

I prezzi sono desunti dal Prezziario Regionale Lazio – ultima edizione (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012) oppure determinati con analisi prezzi, allorché non compresi nel predetto Prezziario Regionale.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

ARTICOLO 5 DURATA DELL'APPALTO E PROGRAMMA GENERALE LAVORI

L'appalto ha una durata temporale di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ARTICOLO 6 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'Appaltatore, nella esecuzione dell'appalto, deve osservare tutte le condizioni, le prescrizioni e le disposizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale, e nei suoi allegati che fanno parte integrante del Capitolato stesso.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato Speciale di Appalto tra loro non compatibili, od apparentemente non compatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari, oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'Appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ARTICOLO 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI APPALTO– NORME VINCOLANTI.

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto e sono contrattualmente vincolanti, ancorché non materialmente allegati:

- tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
 - il D.Lgs n. 50/2016;

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

- il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente;
- il Capitolato Generale D.M. n. 145/2000;
- le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
- il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 177/2011;
- il D.Lgs n. 159/2011;
- Legge n. 136/2010;
- Norme di legge e di regolamento vigenti in materia di:
 - sicurezza, igiene, prevenzione infortuni, protezione, trattamento e tutela dei lavoratori;
 - prevenzione e protezione dagli incendi;
 - trasporto e smaltimento materiali di risulta secondo norme di legge e i regolamenti in materia di tutela dell'Ambiente e territorio
 - antimafia Regolamento edilizio e di igiene del Comune di Roma o di altri Comuni nel cui ambito vengono svolti i lavori.
- Il Prezzario Regionale Lazio – ultima edizione (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 06/08/2012).

Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente Capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera manutentiva già definite.

L'esecuzione dell'appalto è inoltre disciplinata, per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Capitolato Speciale, dalle disposizioni, anche tecniche, per quanto applicabili, di cui:

- al Regolamento approvato con D.P.R. 11.7.1980, n. 753 e successive modificazioni ;
- alla normativa tecnica predisposta da: C.N.R, U.N.I., UNICHIM,C.E.I.,C.E.I. UNEL, Commissioni NORMAL.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del Contratto di Appalto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici ed alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto e dei suoi allegati, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna:

- della piena conoscenza e disponibilità degli atti e della documentazione di gara;
- della disponibilità dei siti;
- dello stato dei luoghi e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accertate in sede di offerta;
- del permanere di tutte le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell'appalto.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel Contratto di Appalto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Al fine della stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare, entro **10 giorni** dalla comunicazione di aggiudicazione, i documenti prescritti dalla lettera di invito a gara e da specifica richiesta della Stazione Appaltante. In particolare dovrà presentare la garanzia definitiva, le polizze assicurative ed il piano operativo di sicurezza (POS) e/o il Piano Sostitutivo di sicurezza (PSS).

ARTICOLO 9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIRETTORE DI CANTIERE

L'Appaltatore, per ogni effetto del Contratto di Appalto, deve eleggere il proprio domicilio in luogo e ufficio diverso dalla sede della Stazione Appaltante, a tale domicilio si intendono virtualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

notificazione o comunicazione dipendente dall'Appalto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante il recapito telefonico presso il quale sarà possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6 del Capitolato Generale d'Appalto (CGA), è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto (CGA), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore di cantiere cura in particolare l'attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'elezione del domicilio nonché il nominativo del direttore tecnico di cui al presente articolo devono essere comunicati in forma scritta alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori. Ogni variazione del domicilio o della persona deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

L'Autorità Portuale ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 ed ha obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

Questa Autorità Portuale si riserva, inoltre, di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- qualora l'Impresa non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle Leggi vigenti in materia e/o non applichi i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento;
- in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- dopo tre contestazioni di omissione e/o di cattiva esecuzione dei lavori in ciascun anno solare nel corso del contratto;
- in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'Impresa;
- in caso di mancata reintegrazione delle garanzie fideiussorie ed assicurative;
- in caso di mancata sostituzione delle persone non gradite, che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno;
- per i casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne dell'Amministrazione riferiti al personale dipendente dell'Impresa;

L'Autorità ha, inoltre, facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.

Nei casi di cui ai precedenti commi, la risoluzione si verificherà al ricevimento, da parte dell'Impresa, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite, inoltre, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, nonché all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ARTICOLO 11 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI – DOCUMENTI DA PRESENTARE

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale Contratto di Appalto, in seguito alla consegna dei lavori, risultante da apposito verbale sottoscritto in duplice copia dalla D.L. e dall'Appaltatore, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data di stipulazione, previa convocazione dell'esecutore.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

Il Responsabile del Procedimento può autorizzare, con specifico atto motivato, la consegna anticipata dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto ed incamerare la garanzia fideiussoria, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta.

Dal giorno della consegna grava direttamente sull'Appaltatore ogni responsabilità in merito ai lavori, alla loro conservazione ed ai danni diretti ed indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere ed a terzi.

Prima dell'inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la documentazione di Legge ed in particolare:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016);
- piano operativo di sicurezza e/o piano sostitutivo di sicurezza;
- documentazione previdenziale (D.Lgs n. 50/2016, art. 105, comma 9) di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, inclusa la Cassa Edile;
- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili;
- dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p style="text-align: center;">Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p style="text-align: center;"><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

- nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
- accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- documentazione connessa ad eventuali subappalti.

ARTICOLO 12 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'organizzazione dell'Appaltatore dovrà essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle necessità della Stazione Appaltante.

Tutti i lavori non prevedibili e non programmabili saranno comunicati all'Appaltatore al momento del loro manifestarsi e contestualmente saranno concordati con la D.L. i tempi di esecuzione ed il loro importo.

La durata temporale del contratto è pari a 90 giorni naturali e consecutivi.

Il programma approvato non vincola la Stazione Appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche; esso è impegnativo invece per l'Appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'area di cantiere affidate ad altre Ditte con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Appaltatore dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano le penali di cui all'art. 15.

I maggiori costi eventualmente derivanti dall'esecuzione d'ufficio, saranno addebitati all'Appaltatore all'atto dell'emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell'Appaltatore sull'inizio dei lavori e sull'esecuzione degli interventi calendarizzati nell'ambito della programmazione congiunta della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore troverà applicazione la procedura di esecuzione in danno di cui ai successivi artt. 37 e 38 del presente Capitolato ed eventualmente di rescissione dal contratto prevista dall'art. 10.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre Ditte od Imprese o forniture, se lo stesso Appaltatore non

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

abbia tempestivamente, per iscritto, denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette Ditte, Imprese o fornitori.

ARTICOLO 13 PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche che riterrà necessarie, la cui esecuzione è da intendersi a totale carico dell'appaltatore.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'Appaltatore, intendendosi a totale carico dell'appaltatore le spese occorrenti per prelevamento ed invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

ARTICOLO 14 SOSPENSIONI E PROROGHE

Sono ammesse la sospensione dei lavori nonché la proroga nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.

La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa della esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. La durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato per l'esecuzione dei lavori, salvo che la stessa non sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, quali l'interruzione disposta per inadempienza in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera f) del D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano almeno 15 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

ARTICOLO 15 PENALI IN CASO DI RITARDO.

Il mancato rispetto dei termini stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata la penale pari **allo 0.5‰ (zerovirgolacinque per mille)** dell'importo netto contrattuale.

La penale nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Resta fermo e sottointeso che l'applicazione delle penali non impedirà all'Amministrazione di procedere alla sospensione dei pagamenti in acconto od in saldo, all'esecuzione d'ufficio ed alla risoluzione del contratto per colpa della Società, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, nei modi e nei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta l'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e, se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

ARTICOLO 16 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori od espressamente approvati da questa;

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ARTICOLO 17 ANTICIPAZIONE

All'Appaltatore, ove ricorra, verrà riconosciuta l'anticipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016.

ARTICOLO 18 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

L'Appaltatore, subordinatamente all'accertamento dello Stato di Avanzamento dei lavori (S.A.L.), quali risultano dai libretti delle misure/aliquote e dai registri di contabilità, firmati dalla D.L. e dalla Impresa, ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati ammontano a € **100.000,00 (centomilaeuro)** al netto del ribasso d'asta.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016.

L'emissione da parte dell'Appaltatore delle relative fatture è subordinata all'avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L'emissione del mandato di pagamento è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del DURC ed il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate.

In caso di mancato pagamento delle retribuzioni del personale si rimanda a quanto previsto al successivo art. 36.

In caso di inottemperanza nel pagamento degli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti Istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del Contratto, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza od inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL od alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile.
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere ed al Contratto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle Imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti la regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della Legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere ed al Contratto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni a decorrere dal termine dei lavori, accertato con apposito verbale; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione, unitamente allo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinata dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, con le modalità del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

I pagamenti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante in conformità con il disposto della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19 CESSIONE DELL'APPALTO, CESSIONE DEI CREDITI. FUSIONI, TRASFERIMENTI E MODIFICHE SOCIETARIE

E' vietata la cessione dell'appalto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto ed è motivo di rescissione dello stesso.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'Appaltatore deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione Appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione antimafia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i..

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e della Legge del 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

Eventuali modifiche dell'assetto societario nonché degli amministratori, legali rappresentanti e Direttore Tecnico dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante ai fini ed ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. .

ARTICOLO 20 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare si applicano, i disposti degli art. 43, commi 6 ed 8, ed art. 184, del D.P.R. n. 207/2010.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

Le eventuali misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure alla presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

ARTICOLO 21 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA

Le quantità di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nella raccolta delle specifiche tecniche della Stazione Appaltante, prestazionali e commerciali inerenti all'oggetto dell'appalto.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto od, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 180, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, i materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto (CGA).

Ferme le disposizioni del D.P.R. n. 207/10 e del Capitolato Generale d'Appalto (CGA) in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo per i manufatti da realizzare il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, è previsto il prezzo a piè d'opera; il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera sarà in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

ARTICOLO 22 CONTO FINALE

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro il termine di gg. **90** dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

Il conto finale è comunque emesso subordinatamente al ricevimento del rilievo delle opere eseguite da effettuare in conformità alle norme del DPR 207/10.

CAPO 5 – GARANZIE E RESPONSABILITA'

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

ARTICOLO 23 GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 103 e dall'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016.

In caso si provveda alla costituzione della garanzia di cui trattasi mediante emissione di fidejussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 4, del suddetto Decreto Legislativo la stessa dovrà:

- contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c. c.;
- operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della garanzia nei casi previsti dall'art. 103, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.

La garanzia sarà svincolata con le modalità previste dalla Legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 24 DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure ed adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; a esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.

Egli assume la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tra i danni sono compresi anche quelli ambientali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs n.50/2016, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

opere anche pre-esistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché RC verso terzi, con massimali non inferiori ai seguenti:

- Polizza per danni di esecuzione (CAR): € 500.000
- RC verso terzi: € 1.000.000

Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto a stipulare quelle assicurazioni speciali che fossero richieste da particolari pericolosità di specifici lavori.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Ditte che possono trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo o del certificato di regolare esecuzione ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Appaltatore, e Ditte/Enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei lavori.

Indipendentemente da ciò, resta comunque stabilito che l'Appaltatore dovrà risarcire tutti i danni provocati a persone o cose riguardo all'esecuzione dell'appalto, assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese riguardanti la difesa.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini.

La Stazione Appaltante avrà diritto di richiedere l'ampliamento e l'adeguamento di dette assicurazioni qualora ritenesse insufficiente quelle esistenti. Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse immediatamente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'Appaltatore, che rimane responsabile per il periodo di parziale e insufficiente copertura; ove ciò non fosse possibile e l'Appaltatore non vi provvedesse nel termine di 30 giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di disporre la risoluzione per inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Si intendono a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

L'assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al presente articolo con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'assicurato medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

In ogni caso l'Appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità e onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ARTICOLO 25 VARIAZIONE DEI LAVORI

Nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.

Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a carico dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, nelle opere oggetto dell'appalto, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più od in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.

Qualunque osservazione o reclamo che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Stazione Appaltante prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, ex art. 106 del D.Lgs n.50/2016, che siano contenuti entro un importo non superiore ai limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento od in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'importo in aumento riguardante tali varianti sarà conforme ai limiti indicati dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante ed i corrispettivi convenuti e le eventuali condizioni aggiuntive.

**ARTICOLO 26 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI, NUOVI PREZZI,
ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE, LAVORI IN ECONOMIA**

Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune lavorazioni in variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento sarà utilizzato, l'Elenco Prezzi della Regione Lazio in vigore alla data di sottoscrizione del contratto.

Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura ed ai sensi dell'art. 186 del D.P.R. n. 207/2010, si giustificano mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate, potrà disporsi l'anticipazione dell'Appaltatore mediante fatture.

Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati ed allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettifiche, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

**ARTICOLO 27 NORME GENERALI SUI MATERIALI, DIFETTI DI COSTRUZIONE,
DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati del progetto esecutivo.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17, Capitolato Generale d'Appalto (CGA).

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art. 18, Capitolato Generale d'Appalto.

Qualora occorranza danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

ARTICOLO 28 MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE, OGGETTI RITROVATI

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simile, si applicano gli articoli 35 e 36, Capitolato Generale d'Appalto (CGA).

I materiali provenienti da scavi e demolizioni eccedenti le necessità di rinterro o che in base alle indicazioni della D.L. non possono essere a tal fine utilizzati sono da ritenersi RIFIUTI (CER 17.04.05 terra e rocce oppure 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di demolizione e costruzione) pertanto devono essere avviati allo smaltimento o recupero seguendo la normativa di cui al D.Lgs. 152/2006 e smi.

In particolare si rammenta che:

- il materiale anzidetto deve essere trasportato con formulario di identificazione (al riguardo si precisa che il produttore è la ditta di escavazione e nel campo produttore o detentore occorre indicare "cantiere della Stazione appaltante di via....");
- per il trasporto è necessaria l'iscrizione all'Albo gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8

(iscrizione semplificata per trasporto rifiuti conto proprio);

- il destinatario del rifiuto deve essere una ditta autorizzata allo smaltimento o recupero ai sensi del

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oppure una ditta che ha fatto comunicazione di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

- il destinatario del rifiuto può essere anche la ditta di escavazione che presso la propria sede operativa (che ai sensi dell'art. 266, comma 4 del D.Lgs 152/2006 corrisponde al luogo di produzione) effettua il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla propria attività. In questo caso si ricorda che in base all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti devono essere avviati a recupero o smaltimento, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;

oppure

- quando raggiungano la quantità di 30 mc. In questo secondo caso, indipendentemente dal fatto che i limiti quantitativi individuati non vengano raggiunti, il deposito temporaneo non potrà avere una durata superiore ad un anno;

- che lo stoccaggio deve avvenire per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle norme tecniche;

- che presso il sito di stoccaggio deve essere conservato ed implementato il registro di carico e scarico.

La destinazione dei rifiuti, anche per consentire l'espletamento delle pratiche comunali di manomissione del suolo pubblico, dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante, preventivamente alle operazioni di scavo, producendo, a richiesta della Stazione appaltante, copia dell'autorizzazione/comunicazione della ditta destinataria.

Nel caso di subappalto l'Appaltatore dovrà verificare e controllare l'applicazione ed il rispetto di quanto riportato al presente articolo relativamente al subappaltatore.

Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sarà depositato a distanza di circa 2 m dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni idrauliche. Il materiale sarà movimentato con impiego di escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi manuali per piccole quantità. Il deposito temporaneo avrà tassativamente durata al massimo di 48 ore.

Nel caso di riutilizzo per il rinterro, le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono compensate con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

La remunerazione delle attività di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispondenza nelle voci di prezzo previste all'elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato indipendentemente dal luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazione. Sono comprese nel prezzo le attività amministrative connesse alla gestione dei rifiuti.

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p style="text-align: center;">Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p style="text-align: center;"><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ARTICOLO 29 NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'Appaltatore durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovrà provvedere di propria iniziativa all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire l'incolumità degli operai, del personale addetto ai lavori sotto qualsiasi forma e dei terzi.

Le attività appaltate dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative alla specifica attività affidata, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene.

L'Appaltatore dovrà disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.lgs. 81/08.

Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sarà pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, nonché di contratto.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha in ogni momento, la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia; l'Appaltatore è tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso.

Dovrà inoltre essere operante e tassativamente osservato il Piano della Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nella determinazione dell'ammontare dell'appalto si è tenuto conto dell'applicazione del piano di sicurezza; qualora per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere modificato, il Coordinatore per la Sicurezza, che vigilerà sull'osservanza del piano, notificherà le modifiche che s'intendono accettate dall'Appaltatore.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

L'Appaltatore non può comunque iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto a fornire per iscritto alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco del proprio personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore dovrà anche documentare il corretto utilizzo dei fondi destinati ai costi per la sicurezza con particolare riferimento alla formazione effettuata ed all'adozione dei DPI, attestando che la formazione sia congruente alle attività svolte.

L'Appaltatore è altresì, tenuto a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante, a mezzo del direttore dei lavori per tutti i contratti stipulati con subaffidatari (siano essi appaltatori, fornitori, ecc.), il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, indicare un tecnico abilitato che a norma delle vigenti disposizioni assuma di fronte alla Stazione appaltante ed alle autorità tutte le responsabilità che competono all'effettivo Direttore di cantiere e che pertanto dovrà possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente: l'Appaltatore dovrà quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per iscritto alla Stazione appaltante il nominativo dello stesso, assicurando nel contempo che tale tecnico designato abbia piena conoscenza delle norme che disciplinano l'appalto. La posizione del Direttore Tecnico di cantiere potrà essere assunta dal Titolare dell'Appaltatore stesso qualora abbia i necessari requisiti. Al personale della Stazione appaltante ed alla Direzione dei Lavori, anche se in possesso dei titoli professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in alcun modo attribuite le responsabilità del Direttore Tecnico di cantiere, che spettano unicamente ed interamente alla persona all'uopo designata dall'Appaltatore.

La Stazione appaltante comunicherà le proprie disposizioni relative alla esecuzione delle opere al nominato Direttore Tecnico di cantiere.

In particolare al Direttore Tecnico di cantiere competerà l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal codice della strada nonché delle norme specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc.) valide presso i cantieri.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna - anche con riferimento alle eventuali Imprese subaffidatarie - ad attuare e far attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli obblighi con i

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

lavoratori autonomi ed i propri rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza. Qualora questi ultimi non dovessero essere stati nominati, per qualsiasi motivo, provvederà a rendere edotti i lavoratori dei contenuti di tutti i piani di sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dagli artt. 94-95-96 nonché ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'appalto, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 18 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza specifici del cantiere in cui opera.

E' altresì soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

E' richiesto che il personale dell'Appaltatore disponga ed indossi nei casi previsti, almeno i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- casco protettivo
- cuffie o tappi di protezione acustica
- scarpe con puntale antinfortunistico
- occhiale antischeggia
- visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell'arco elettrico
- imbracatura anticaduta e corde di sicurezza

Inoltre l'Appaltatore dovrà disporre dei seguenti DPI di reparto:

- rilevatore portatile di presenza ossigeno, H2S e CH4 ed esplosimetro (per pozzetti e camere interrato);
- dispositivi di recupero (tripode e affini)

Detti strumenti dovranno essere sottoposti alla verifica di adeguatezza da parte del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza.

L'Appaltatore resta in ogni caso unico responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero dall'esecuzione dei lavori appaltati.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

L'Appaltatore dovrà prendere sotto la propria responsabilità tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo da limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi, rispettando e garantendo tutte le servitù di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla realizzazione delle opere.

ARTICOLO 30 PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto a depositare entro 30 gg dalla stipula del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ai sensi del D.Lgs.

81/2008. Proposte in tal senso possono essere presentate anche in corso d'opera; in nessun caso tali

proposte possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti;

- un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a). Tale POS è da prodursi anche nel caso in cui in cantiere operi un'unica Appaltatore, anche familiare o con meno di 10 addetti.

Il POS forma parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al PSC in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni al PSC comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata ed accettata dalla Stazione appaltante, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Il POS deve essere redatto rispettando i contenuti minimi previsti ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 81/2008; in particolare deve contenere, oltre alla precisa anagrafica del cantiere, i rapporti di valutazione del rumore, sostanze e preparati pericolosi, polveri, coordinamento con imprese e fattori esterni interferenti. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Appaltatore mandataria capogruppo. Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell'elenco prezzi di cui al PSC, verranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

CAPO 8 - SUBAPPALTO

ARTICOLO 31 SUBAPPALTO

Previa autorizzazione della Stazione appaltante, e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità ivi previste.

Nel caso di subappalto, l'Appaltatore aggiudicatario dei lavori, resterà comunque ugualmente il solo e unico responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati.

La quota parte subappaltabile soggiace al limite di cui all'art. 105 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016.

L'autorizzazione al subappalto è, in particolare, sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 105.

Dal contratto di subappalto dovrà risultare che l'Appaltatore aggiudicatario praticherà, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'Appaltatore si atterrà, inoltre, alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro.

Fatta salva l'ipotesi di cui al citato articolo 105, comma 13, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l'Appaltatore è tenuto agli obblighi previsti dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata presentazione delle fatture quietanzate entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) può rendere concreto il grave

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

inadempimento contrattuale ex art. 108 del D.Lgs.n. 50/2016, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva.

I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore, oltre che all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilità dei pagamenti.

In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all'Autorità giudiziaria e le sanzioni previste dall'art. 21, L. 646/82, s.m.i., la Stazione appaltante è legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.

**CAPO 9 – ACCORDO BONARIO – FORO ESCLUSIVO – COLLEGIO CONSULTIVO
TECNICO – TRANSAZIONE**

ARTICOLO 32 ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dagli art. 190 e 191 del DPR 207/10.

Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art. 191 del DPR 207/10 e del Titolo IX del DPR 207/10.

Ferma la disciplina di cui all'articolo 205, il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo economico compreso tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

L'accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante.

In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di giorni 45 per l'accettazione della proposta, può essere adito il Giudice Ordinario.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

ARTICOLO 33 FORO ESCLUSIVO

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte con le modalità del precedente punto sono devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente costituita dal Tribunale di Civitavecchia. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 34 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (ABROGATO)

~~Ai sensi e per gli effetti dell'art. 207 D.Lgs. n. 50/2016, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le Parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre giorni 90 (novanta) da tale data, sia costituito un Collegio Consultivo Tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.~~

~~Ferma e richiamata la disciplina di cui all'art. 207 D.Lgs n. 50/2016, il Collegio Consultivo Tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo ovvero le Parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.~~

~~Il Collegio Consultivo Tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dei componenti designati e delle Parti. All'atto della costituzione è fornita al Collegio copia dell'intera documentazione inerente al contratto.~~

~~Nel caso in cui insorgano controversie, il Collegio Consultivo Tecnico può procedere all'ascolto informale delle Parti per favorire la rapida risoluzione della controversia. Può convocare le Parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.~~

~~Ad esito della propria attività il Collegio formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione.~~

~~La proposta del Collegio non vincola le Parti.~~

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

~~Se le Parti accettano la soluzione offerta dal Collegio, l'atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell'accordo sul suo contenuto.~~

~~L'accordo sottoscritto vale come transazione.~~

~~Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la soluzione offerta dal Collegio, i componenti del Collegio Consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell'eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.~~

~~Il Collegio Consultivo Tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle Parti.~~

ARTICOLO 35 TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 208 D.Lgs.n. 50/2016.

La proposta di transazione può essere formulata sia dall'Appaltatore che dal Dirigente competente sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

CAPO 10 MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ARTICOLO 36 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, ed eventualmente di quelli entrati in vigore nel corso dei lavori.

In particolare:

a. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente:

- le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località in cui si svolgono i lavori;
- le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

b. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. È responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

d. È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Inoltre:

A ogni stato di avanzamento e prima del collaudo o del certificato di regolare esecuzione la Stazione appaltante chiederà agli enti preposti il certificato DURC dal quale risulti l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi;

b. L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi dell'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016 che di altre norme sopravvenute in materia anche con riferimento alla solidarietà.

L'Appaltatore dovrà esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione del presente appalto.

A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi si opera sul certificato di pagamento, all'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %. Se l'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, può provvedere la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Appaltatore, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'art. 30 co. 5 D.Lgs n. 50/2016.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dell'art. 103 co. 2 D.Lgs n. 50/2016 della garanzia definitiva per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

derivanti da inosservanze di contratti collettivi, norme di tutela dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Può altresì richiedere la reintegrazione della garanzia a valere anche sui ratei dei SAL.

In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun addetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione degli obblighi suddetti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa di euro 50.

In caso di inosservanza degli obblighi in argomento sarà facoltà della Stazione appaltante di chiedere l'immediata risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.

In ogni caso l'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Stazione appaltante da ogni qualsiasi responsabilità al riguardo o di sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

L'Appaltatore dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. L'Appaltatore è comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

ARTICOLO 37 ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori o manifesti grave e negligente ritardo sul programma, la Stazione appaltante, oltre alla facoltà di disporre la rescissione del contratto ai sensi dell'art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva altresì facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni per le quali l'Appaltatore è inadempiente.

A tal fine, esperite le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs.n. 50/2016, la Stazione appaltante comunicherà all'Appaltatore la volontà di procedere all'esecuzione d'ufficio, mediante ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa via p.e.c., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Durante l'esecuzione d'ufficio l'Appaltatore è tenuto a custodire opere e materiali di sua proprietà, può vigilare sull'esecuzione senza però opporsi. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio e dei successivi oneri da porre a carico dell'Appaltatore è dedotto dal SAL o in sede di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Eseguito l'intervento, la Stazione appaltante valuterà se riammettere l'Appaltatore alle successive lavorazioni o deliberare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 precedente.

ARTICOLO 38 RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI AD ESECUZIONE D'UFFICIO E RISOLUZIONE DI CONTRATTO

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a. Procedendo all'esecuzione dei lavori residui o per i quali l'Appaltatore è inadempiente ad altra Appaltatore esecutrice avente già contratto in essere con la Stazione appaltante, oppure ricorrendo a nuovo affidamento. In tal caso sarà posto a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio o in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b. Ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto con esecuzione con altra ditta per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2. le spese di ripetizione della gara, incluso l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. ogni altro onere che la Stazione appaltante abbia dovuto sopportare in causa della rescissione del contratto o dell'inadempienza esecutiva della ditta.

Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di interpello di cui all'art. 110 del D.Lgs n.-50/2016.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ARTICOLO 39 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni, i collaudi tecnici e gli esiti delle prove effettuate nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 40 CONTROLLI E VERIFICHE

Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante potrà eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento che si riferisce a impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

ARTICOLO 41 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L.. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente appalto avvengono con approvazione del predetto certificato che deve essere approvato dalla Stazione appaltante. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera,

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

ancorché riconoscibili, purché denunciati prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Per il certificato di regolare esecuzione, valgono le norme dell'art. 102 del D.Lgs.n. 50/2016, del Titolo X, capi I e II, del DPR 207/10.

ARTICOLO 42 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche durante l'esecuzione dei lavori o subito dopo l'ultimazione dei lavori stessi, con le procedure dell'art. 230 DPR 207/10.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che è comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non intenda prendere in consegna le opere immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti.

CAPO 12 - NORME FINALI

ARTICOLO 43 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.

In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli oneri per l'esecuzione di quanto appresso riportato:

- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

- le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono:

- La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore secondo il contratto;
- L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori.
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- Il mantenimento, fino all'emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;
- Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

lavori, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.
- L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, compresi furti per i quali l'Appaltatore dovrà stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- A coordinarsi con la Stazione Appaltante e per essa alla sua articolazione organizzativa Port Authority s.r.l. per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. n.154/ 2009 nelle aree portuali di giurisdizione della Stazione Appaltante, sopportandone i relativi costi.
- L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- L'individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando l'Appaltatore responsabile di ogni eventuale danno;
- Il mantenimento dell'accessibilità dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e successivamente alle lavorazioni;
- Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
- un'adeguata documentazione fotografica per ognuna delle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. Sulla documentazione fotografica a colori deve essere

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

prodotta in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatti gli scatti;

- Il rispetto dei termini di confine verso la proprietà di terzi.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall'esecuzione delle opere e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6, del Capitolato Generale d'Appalto (CGA).

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla D.L., in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali.

ARTICOLO 44 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) Le spese contrattuali;
- b) Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
- d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e la registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente od indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 45 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle richiamate all'art. 7 precedente, con le successive modifiche ed integrazioni.

Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per le specifiche norme tecniche l'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale e nelle specifiche norme tecniche di settore, è soggetto alla raccolta delle specifiche tecniche della Stazione Appaltante, prestazionali e commerciali per la materia riguardante l'oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 46 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 ed 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, ed i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) Per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, od altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico poiché idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) I pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p style="text-align: center;">Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p style="text-align: center;"><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

c) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n. 136 del 2010:

La violazione delle prescrizioni di lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136 del 2010;

La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 10, del presente Capitolato Speciale.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento, ai lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

**CAPO 13 - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI-MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO-ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
PARTE I - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI**

ARTICOLO 47 MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

**ARTICOLO 48 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI,
POZZOLANE, SABBIE**

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 ("Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici") nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 ("Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche").

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 ("Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi") e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 ("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi") (dal 11.3.2000 sostituito dal D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondiali da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L'Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14/1/2008.

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

ARTICOLO 49 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose,

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo- superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 6.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare la norma UNI EN 206-1, con classe di esposizione XS3. Lo studio della miscela del calcestruzzo (mix design) sarà eseguito dal fornitore di calcestruzzo preconfezionato in riferimento alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per il calcestruzzo strutturale" emanate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed alla Norma ENV 206 con esplicito riferimento alla classe XS3, nonché alle recenti Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/1/2008) per quanto attiene le specifiche tecniche di produzione, di prova, di collaudo dei materiali e delle strutture, ed alle prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato (punto 11.2.8 delle NTC). Le opere in cemento armato incluse nel presente progetto, trovandosi in ambiente marino, saranno realizzate con calcestruzzi resistenti all'abrasione, la cui miscela contenga additivi antiritiro od un incrementato rapporto inerti/cemento, oppure altre tecnologie, a giudizio del direttore lavori, la cui efficacia sia comunque documentata dal produttore, atte a ridurre la fessurazione del copriferro al di sotto dei limiti di legge.

ARTICOLO 50 ARMATURE PER CALCESTRUZZO

1) Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 9 gennaio 1996) e relative circolari esplicative.

2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

PARTE II - MODALITA' DI ESECUZIONE

A) DEMOLIZIONI

ARTICOLO 51 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

B) STRUTTURE IN CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO

ARTICOLO 52 OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

- Impasti di conglomerato cementizio.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nel capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 9858 che precisa le specifiche tecniche dei materiali costituenti il calcestruzzo, la sua composizione e le proprietà del calcestruzzo fresco e indurito. Fissa inoltre i metodi per la verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le procedure di controllo della sua qualità.

- Controlli sul conglomerato cementizio.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto al capitolo 11 del D.M. 14 gennaio 2008.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel suddetto capitolo 11 del D.M. LL.PP. 14 gennaio 2008.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione, prove complementari.

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 11.2.5 del succitato capitolo 11.

- Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l'appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del D.M. LL.PP. 14 gennaio 2008. In particolare:

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate.

Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

- saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;

- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.

c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 4.1.6.1 del D.M. LL.PP. 14 gennaio 2008. Per barre di acciaio inossidabile le piegature non possono essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 4 cm. Copriferrì maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

- Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.

| | |
|--|--|
| <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommitale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|--|--|

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086. Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e del D.M. 14 gennaio 2008.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera, appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

E) LAVORI VARI

ARTICOLO 53 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal Regolamento in materia di LL.PP. di cui al Decreto Legislativo del 18/04/2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

PARTE III

| | |
|---|--|
| <p><i>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale</i></p> <p>Intervento di messa in sicurezza della parte sommatale del muro paraonde dell'ampliamento dell'Antemurale Cristoforo Colombo III° Lotto</p> | <p><u>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</u></p> |
|---|--|

ARTICOLO 54 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.